

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1443 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99, paragrafo 5, quarto comma, l'articolo 99, paragrafo 6, quarto comma, l'articolo 101, paragrafo 4, terzo comma, e l'articolo 394, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione⁽²⁾ stabilisce le modalità in base alle quali gli enti sono tenuti ad effettuare le segnalazioni riguardanti la conformità al regolamento (UE) n. 575/2013. L'articolo 99, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 incarica l'Autorità bancaria europea (ABE) di elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare modelli uniformi per la segnalazione delle informazioni finanziarie da parte degli enti soggetti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾ e degli enti creditizi diversi da quelli di cui al detto articolo che redigono i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. L'articolo 99, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 dà inoltre mandato all'ABE di elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i modelli uniformi per la segnalazione delle informazioni finanziarie da parte degli enti soggetti alla disciplina contabile basata sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio⁽⁴⁾ ai quali le autorità competenti possono estendere gli obblighi di segnalazione. Ciascuna di queste disposizioni si riferisce ad aspetti del quadro per la segnalazione a fini di vigilanza nell'Unione che devono essere allineati ai nuovi principi internazionali applicabili.
- (2) I Principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002 sono basati sui principi internazionali di informativa finanziaria (IFRS) elaborati dall'International Accounting Standards Board (IASB).

⁽¹⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

